

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUCCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1972

Modifica alle norme per l'elezione dei consiglieri comunali,
di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

ONOREVOLI SENATORI. — La nuova realtà regionale attribuisce ai comuni dimensioni diverse e più ampie di quelle tradizionali, per un duplice profilo. I comuni, nell'ambito delle autonomie degli enti locali, partecipano, innanzitutto, con delega prevista dall'articolo 118 della Costituzione, alla vita della Regione; l'attività comunale, poi, esce dai limiti angusti del territorio, si articola nei comprensori, nei consorzi, nelle comunità montane, nei consigli di valle.

Di fronte a tale nuova realtà, più articolata e democratica deve essere la vita del comune.

È pacifico che il sistema maggioritario, con cui si rinnovano, oggi, i consigli comunali nei centri dove la popolazione residente non supera i 5.000 abitanti, soffochi la vita democratica e non dia spazio a tutte le minoranze.

È noto l'iter che, in materia, ha seguito il legislatore: di estendere gradualmente, in ordine decrescente, il sistema della proporzionale, partendo dai comuni più popolosi ed importanti. Ciò nella considerazione di

evitare nei piccoli centri difficoltà alla vita comunale con l'introduzione di un sistema, quale quello della proporzionale, che non avesse trovato adeguata rispondenza nella maturazione democratica dei cittadini.

Il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, infatti (art. 1), stabiliva l'osservanza del metodo della proporzionale per l'elezione dei consiglieri comunali nei comuni capoluoghi di provincia e in quelli con popolazione superiore ai 30 mila abitanti.

La legge 24 febbraio 1951, n. 84 (art. 2), ha modificato la precedente legge nel senso che, nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, le elezioni sono fatte a scrutinio di lista con facoltà di collegamento fra le liste stesse e con rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Il testo unico della legge comunale e provinciale 16 maggio 1960, n. 570, ha disposto (artt. 11 e 12) che, nei comuni con popolazione fino ai 10 mila abitanti, le elezioni dei consiglieri comunali si effettuino con il sistema maggioritario e con voto limitato;

nei comuni con popolazione superiore le elezioni si effettuino a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

La legge 10 agosto 1964, n. 663 (art. 1), ha esteso il sistema della proporzionale ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. La popolazione va determinata in base all'ultimo censimento. In base al censimento del 24 ottobre 1971, 156 comuni sono scesi, come popolazione residente in relazione al censimento del 15 ottobre 1961, al di sotto dei 5.000 abitanti. In tali comuni, di conseguenza, si avrà un regresso nell'articolazione della vita democratica e non tutte le minoranze avranno la possibilità di essere rappresentate nei consigli comunali.

D'altra parte sono trascorsi diversi anni dalla legge n. 663 del 1964, per non stabilire di estendere il sistema della proporzionale per la elezione dei consiglieri comunali, nei comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti.

Per seguire il metodo della progressione, può introdursi il sistema della proporzionale nei comuni con popolazione residente al di sopra dei 3.000 abitanti.

Il consiglio comunale di detti comuni è costituito da venti membri; un consiglio, quindi, che può comprendere le possibili minoranze.

I comuni interessati alla modifica sono 1.313.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570, si applicano anche per l'elezione dei consiglieri comunali dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.